

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura - DPD Servizio Competitività Agricoltura - DPD018 Ufficio: Sostegno Investimenti aziende agroindustriali

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027 (Reg. UE 2115/2021)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo

(D.G.R. 904 del 29.12.2022 approvazione CSR "versione 1)

Bando per l'attivazione dell'intervento

SRD13 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Codice intervento (SM)	SRD13		
Nome intervento	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		
Tipo di intervento	INVEST (73-74) - Investimenti		
Obiettivi specifici della PAC	SO8: Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare. SO4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento degli stessi, anche riducendo le emissioni di gas serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.		
Dotazione finanziaria	€ 9.000.000,00 (novemilioni,00)		
Annualità	2023		

INDICE

DES	CRIZIONE GENERALE	4
1.1.	PREFAZIONE	4
1.2.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
1.3.	STRUTTURA BANDO	5
CAP	O I – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	5
Artic	olo 1 – Finalità dell'intervento	5
a) Az	zione 1:	5
b) Az	zione 2	6
Artic	olo 2 – Budget del Bando	6
Artic	colo 3 – Intensità del Sostegno	6
Artic	colo 4 – Effetto incentivante, cumulabilità degli aiuti e divieto del doppio finanziamento	8
Artic	colo 5 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando	9
CAP	O II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	10
Artic	colo 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	10
Artic	olo 7 – Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente	11
Artic	colo 8 - Documenti generali da allegare alla domanda di sostegno	13
Artic	colo 9 - Documenti specifici per l'investimento da allegare alla domanda di sostegno	15
Artic	olo 10 – Requisiti di ammissibilità dell'investimento	19
Artic	olo 11 – Costi ammissibili	21
Artic	colo 12 – Costi non ammissibili	22
Artic	colo 13 - Criteri di selezione per il sostegno a fondo perduto (Intervento SRD13)	23
	colo 14 - Criteri di selezione per l'accesso al prestito a tasso zero erogato dal Fondo di rotazione (Inte	
Artic	colo 15 – Valorizzazione dell'investimento	27
Artic	colo 16 - Riesame	28
	colo 17 - Graduatoria	
Artic	colo 18 – Documentazione da produrre prima del provvedimento di concessione	29
	O III - ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA MANDA DI PAGAMENTO	30
	colo 19 - Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale	
	colo 20 - Variante	
	colo 21 - Proroga	
	colo 22 – Domanda di pagamento	
	colo 23 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	
	colo 24 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto	
	colo 25 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo	
	colo 26 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo	

Allegato 1) alla determina DPD018/556 del 22/10/2024

Articolo 27 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell'acconto e del saldo del contributo	39
Articolo 28 - Vincoli di inalienabilità e destinazione	39
Articolo 29 - Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario	39
Articolo 30 – Motivi di Decadenza dal beneficio	40
Articolo 31 – Motivi di Revoca del beneficio	41
Articolo 32 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	41
Articolo 33 - Errori palesi	42
Articolo 34 – Motivi di Riduzione del beneficio	42
Articolo 35 - Controlli	42
Articolo 36 - Riduzioni e Sanzioni	43
Articolo 37 - Impugnative	43
Articolo 38 - Strutture competenti	43
Articolo 39 - Ulteriori Informazioni	43
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	44
Articolo 40 - Normativa di Riferimento	44
Articolo 41- Trattamento dei dati personali	44
Articolo 42 – Impegni ed obblighi del beneficiario	
Articolo 43 - Rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato	45
Articolo 44 - Definizioni	46
RIFERIMENTI NORMATIVI	48

DESCRIZIONE GENERALE

1.1. PREFAZIONE

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo (D.G.R. 904 del 29 dicembre 2022) prevede l'attivazione dell'intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione europea in conformità al Regolamento (UE) n. 2021/2115.

La finalità dell'Intervento è quella di promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agroalimentare migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

L'intervento contribuisce agli obiettivi specifici della PAC 2023-27 sotto riportati:

- SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile (SRD13);
- SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (SRD13);

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRD13 del PSP del CSR Abruzzo 2023-27 e alla corrispondente scheda intervento del CSR Abruzzo 2023-27 del PSP, consultabile mediante accesso al sito web: https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo

1.2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 1. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Bando, in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni unionali, nazionali o regionali, anche al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 2. I potenziali beneficiari, che intendano presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica:

- della conformità del progetto e dell'operazione rispetto ai contenuti della scheda dell'intervento SRD13, sia a livello di PSP approvato dalla Commissione, sia a livello di CSR;
- del rispetto delle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate dall'organismo Pagatore AGEA;
- della corretta applicazione delle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti di cui all'allegato I delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale del CSR Abruzzo 2023-2027 approvate con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024;
- del rispetto delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale del CSR Abruzzo 2023-2027 approvate dall'Autorità di Gestione regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024;
- b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma, è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

1.3. STRUTTURA BANDO

- 1. Il presente bando è articolato in quattro capi:
 - a) Il Capo I è dedicato alla descrizione dell'intervento.
 - b) Il Capo II è dedicato al procedimento istruttorio della domanda di sostegno ed è a sua volta articolato in 4 Fasi, l'una propedeutica all'altra. Le fasi attengono rispettivamente: alla Verifica di Ricevibilità; alla Verifica di Ammissibilità dei criteri soggettivi; alla Verifica di Ammissibilità dell'investimento; alla Valutazione di Merito. Solo l'esito positivo di una fase consente di passare alla successiva.
 - c) Il Capo III è dedicato alla attuazione del Piano Aziendale e alla presentazione delle Domande di Pagamento.
 - d) Il Capo IV è dedicato alle disposizioni finali.

CAPO I – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 1 – Finalità dell'intervento

1. L'intervento SRD13 prevede la concessione del sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche delle due Azioni di seguito descritte.

a) Azione 1:

i valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione,

- stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- ii miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- iii miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- iv adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- v miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- vi conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- vii aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; viii apertura di nuovi mercati.

b) Azione 2

i Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Articolo 2 – Budget del Bando

- 1. Le risorse disponibili per il presente Bando ammontano ad € 9.000.000/00 (euronovemilioni).
- 2. Sul budget, come sopra definito, operano le seguenti riserve:
 - 20% per investimenti la cui spesa ammissibile non eccede l'importo di 500.000,00 euro;
 - 80% per investimenti la cui spesa ammissibile eccede l'importo di 500.000,00 euro.
- 3. Ove per taluna fascia di riserva si determini un minor fabbisogno, le risorse residue sono traslate ad incrementare l'altra fascia.

Articolo 3 – Intensità del Sostegno

- 1. L'intervento prevede un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 50% (aliquota di base), con le seguenti possibili maggiorazioni:
 - a. 60%, nel caso di localizzazione dell'intervento in zone svantaggiate ovvero in zone sottoposte a vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013) e 72 del Reg. (UE) 2115/2021;
 - b. 80%, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
 - c. 80%, per le voci specifiche di investimenti con finalità ambientali: produzione di energia per autoconsumo da scarti di lavorazione o reflui (escluse le colture dedicate); recupero per non meno del 50% dell'energia termica prodotta da impianto di cogenerazione; collegamento dell'impianto energetico aziendale a reti intelligenti (smart-grid); risparmio energetico

attraverso l'efficientamento degli impianti produttivi; al risparmio energetico attraverso l'efficientamento degli edifici (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento); costruzione con materiali ecosostenibili con una quota di almeno il 20% rispetto al costo totale; riutilizzazione/trattamento e/o riciclo dell'acqua nell'azienda

- 2. Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato (TFUE), in prodotti non compresi nello stesso e che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 dello stesso Trattato, il sostegno è concesso ed erogato in conformità al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
- 3. Oltre al beneficio concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, le imprese richiedenti possono avvalersi dello strumento finanziario previsto dall'intervento SRD19 del CSR Abruzzo 2023-27 che consente l'erogazione da parte del Soggetto gestore del Fondo di rotazione a ciò costituito Fi.R.A. Spa, di un prestito a tasso zero per la copertura della quota a carico del beneficiario.
- 4. Nel caso in cui il Beneficiario si avvalga anche dello strumento finanziario, l'entità del sostegno è determinata, nel rispetto delle soglie di intensità massime di cui al comma 1, nelle seguenti modalità:
 - a) la FIRA SPA determina l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), che esprime il valore dell'aiuto concesso convertendo le agevolazioni diverse da una sovvenzione a fondo perduto in un equivalente sovvenzione, in sede di istruttoria delle domande di sostegno e preliminarmente alla definizione e pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili nell'ambito del presente bando;
 - b) la Regione Abruzzo determina l'entità del sostegno concedibile a fondo perduto tenuto conto dell'ESL comunicato dalla FIRA SpA e dell'intensità massima di aiuto concedibile di cui al comma 1.
- 5. Il totale degli investimenti previsti dal Piano Aziendale (BPOL) è compreso tra un importo minimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) e un importo massimo di € 4 MEURO (quattromilioni). Non sono ammesse domande di aiuto con una spesa richiesta o determinata in sede di istruttoria di ammissibilità inferiore al suddetto importo minimo. Le domande con proposte progettuali di importo superiore a euro 4 MEURO possono essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato sulla spesa massima ammissibile di 4 MEURO.
- 6. Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato (TFUE), in prodotti non compresi nello stesso e che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 dello stesso Trattato, l'importo potenziale complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
- 7. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa (art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2023/2831).
- 8. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare:
 - a gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2023/2831;

- b è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831;
- c ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- 9. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 7 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, qualora la concessione dell'aiuto di cui al presente Bando comporti il superamento del massimale, nessun aiuto può essere concesso. Pertanto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della Domanda di sostegno ai sensi dall'art.3, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Articolo 4 – Effetto incentivante, cumulabilità degli aiuti e divieto del doppio finanziamento

- 1. Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati o meno effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023. Relativamente alle spese generali per attività preparatorie, sostenibili prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima della concessione, quindi prima dell'assegnazione del CUP, devono comunque assicurare la tracciabilità di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura "Fondo FEASR CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD13" nonché il numero Sian della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata, laddove già disponibile.
- 2. Coerentemente con quanto stabilito al par. 4.7.3 PSP PAC 2023-27, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto sono adottate le seguenti disposizioni:
 - a) l'Autorità di Gestione predispone l'effettuazione di verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione dei contributi erogati su sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;
 - b) a titolo del FEASR nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) tuttavia, nei casi di cui alla lettera b), non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Un'<u>operazione o una spesa</u> cofinanziata dal FEASR possono ricevere un <u>sostegno attraverso</u> <u>regimi di aiuto nazionali (statali o regionali)</u> solo se l'importo totale cumulato concesso con le

diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. L'Autorità di gestione attiva gli strumenti disponibili (es. accesso a banche dati, controllo documenti contabili ecc.) atti a verificare l'assenza del doppio finanziamento e il non superamento dei limiti di cumulo.

- 3. Agli aiuti che si configurano come Aiuti di Stato si applicano, inoltre, le regole di cumulo di cui all'art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2023/2831.
- 4. I richiedenti sono tenuti a compilare la dichiarazione di cui all'**Allegato 1_Doppio finanziamento** al presente bando, la cui assenza determina l'inammissibilità della domanda di sostegno e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 5 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando le imprese richiedenti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) Imprese che effettuano la sola commercializzazione
 - sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE)
 - 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - c) che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del D.lgs 165/01 (clausola del c.d. Pantouflage);
 - d) risultano inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti e recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la completa restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.
- I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato
 2_Cause di esclusione, di non trovarsi in una o più condizioni di cui al precedente comma

 Tali condizioni sono verificate sulla base delle autocertificazioni rese nell'Allegato 2 e
 accertate dagli uffici regionali preliminarmente all'emanazione del provvedimento di
 concessione.
- 3. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione dell'Allegato 2_Cause di esclusione, lo stesso risulta in tutto o in parte non compilato o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di

archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

CAPO II – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

FASE 1 – Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno.

La verifica di ricevibilità è tesa ad accertare la correttezza formale della domanda.

- 1. La domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre novanta (90) giorni dalla data di effettiva apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica, data che sarà resa nota mediante Avviso da pubblicarsi sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
- 2. La domanda di sostegno:
 - a. deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b. può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9
 - a) deve riportare la <u>firma OTP</u> (One Time Password) del soggetto richiedente;
- 3. La "data di rilascio" della domanda nel portale SIAN identifica la "data di presentazione" della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
- 4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l'inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all'indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l'apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione
 - Abruzzo (https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-sostegno-csr).
- 5. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al richiedente anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno online (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9

- 6. Alla presentazione della domanda di sostegno, il titolare deve avere il proprio Fascicolo Aziendale SIAN aggiornato e validato. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comporta l'inammissibilità di quest'ultima e la decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase essa sia accertata.
- 7. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 8. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno.

FASE 2 – <u>Verifica di Ammissibilità dei criteri soggettivi</u>

La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno è tesa ad accertare: la completezza sostanziale della domanda di sostegno, la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto richiedente e la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo alla impresa: trattasi di quei requisiti in assenza dei quali non è possibile partecipare alla presente procedura

Articolo 7 – Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente

- 1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese, singole o associate, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del TFUE (esclusi i prodotti della pesca) e che presentano un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) redatto secondo il modello "Business Plan on line" (BPOL) disponibile sulla piattaforma SIAN.
- 2. Le attività di commercializzazione e/o di trasformazione devono avere a oggetto prodotti agricoli prevalentemente acquistati da soggetti terzi ovvero da questi conferiti (per una quantità superiore 50% del totale di materia prima trasformata).
- 3. Le condizioni soggettive di ammissibilità da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno sono le seguenti: a. titolarità di Partita IVA;
 - b. iscrizione alla CCIAA, in caso di più sedi, l'unità locale oggetto di investimento deve ricadere nel territorio della regione Abruzzo;
 - c. iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole (D.Lgs. 173/98 e DPR n.503 del 1.12.1999) con Fascicolo Aziendale aggiornato e validato.
 - d. avere la disponibilità giuridica degli immobili sui quali effettuare l'investimento; i terreni/fabbricati devono essere posseduti a titolo di proprietà/comproprietà, usufrutto o in ragione di un contratto di affitto, con esclusione del comodato. In caso di titoli di godimento diversi dalla proprietà, la disponibilità dei terreni/fabbricati non deve essere inferiore a 9 anni dalla data di presentazione della Domanda di sostegno e risultare da contratto registrato. I fabbricati sui quali effettuare gli investimenti devono essere presenti nella Scheda Fascicolo collegata alla Domanda di sostegno;
- 4. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le imprese che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - a. Imprese che effettuano la sola commercializzazione;

- b. Imprese in difficoltà/Imprese sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
- c. Imprese che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01.
- d. le imprese risultate inaffidabili¹.
- 5. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente **deve impegnarsi,** mediante compilazione dell'**Allegato 3_Dichiarazione di impegno,** a:
- a. realizzare il progetto e sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel BPOL;
- b. dare inizio all'investimento entro il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione e a presentare - entro lo stesso termine - domanda di pagamento (di anticipazione ovvero di acconto);
- c. effettuare i pagamenti, nelle modalità consentite, utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).
- d. concludere le operazioni entro 12 mesi per interventi non strutturali (consistenti esclusivamente nell'acquisto e nella installazione di macchinari e attrezzature) ed entro 18 mesi per investimenti che ricomprendano anche interventi strutturali (comportanti la realizzazione di opere edili e lavori a misura, compresi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili); detti termini decorrono dal giorno successivo alla data di concessione dei benefici e possono essere soggetti a proroghe come di seguito disciplinato; e. mantenere la destinazione d'uso e la non alienabilità dei beni oggetto di investimento per cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.
- f. *(se ricorre)* aggiornare la scadenza dei contratti di affitto fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente Bando, in presenza di contratti con scadenza inferiore al periodo di impegno.
- 6. Se all'esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 7 e in ordine alla compilazione dell'Allegato 4_Requisiti soggettivi risultano non sussistere i requisiti di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo o se l'Allegato 4_Requisiti soggettivi risulta in tutto o in parte non compilato, o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 6. Se all'esito della verifica dei **Requisiti soggettivi** risultano sussistere tutti i requisiti di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica **dell'Allegato 3_Dichiarazione di impegno.**

•

Sono inaffidabili i soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti e recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli

- 7. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 3_Dichiarazione di impegno,** il soggetto richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 5, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 8. Se all'esito della verifica dell'**Allegato 3_Dichiarazione di impegno,** il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 5, l'Ufficio competente procede alla verifica della ulteriore documentazione allegata alla domanda di sostegno.

Articolo 8 - Documenti generali da allegare alla domanda di sostegno

- Gli allegati sono articolati su una base generale obbligatoria per tutte le domande di sostegno - e su una base specifica, in base al tipo di investimento o azione che si intende realizzare.
- 2. Alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità la seguente documentazione, annoverata su base generale:
 - a. Copia di documento di identità in corso di validità;
 - b. Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione dell'intensità del sostegno (Allegato 5 –Intensità del sostegno);
 - c. Dichiarazione di interesse all'attivazione dello strumento finanziario per la concessione del prestito a tasso zero dalla Fi.R.A. a copertura della quota di investimento a carico; (Allegato 5);
 - d. Dichiarazione sostitutiva del soggetto richiedente relativa alla capacità dell'impresa di cofinanziare l'intervento, a prescindere dall'eventuale attivazione del prestito a tasso zero di cui sopra, resa mediante la compilazione all'allegato 14;
 - e. Dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo, resa mediante compilazione dell'Allegato 1;
 - f. Dichiarazione in ordine alla assenza di cause di esclusione dal bando, resa mediante compilazione dell'Allegato 2;
 - g. Piano di Sviluppo Aziendale sotto forma di Business Plan on Line (BPOL);
 - h. Dichiarazione sostitutiva del soggetto richiedente relativa all'obbligo dell'impresa di utilizzare le risorse eventualmente assegnate esclusivamente per la realizzazione del Piano di Investimento aziendale, resa mediante la compilazione dell'allegato 6 Impegno delle risorse;
- 3. Alla domanda di sostegno deve essere allegata a pena di inammissibilità, la documentazione, annoverata in relazione alla fattispecie ricorrente per il soggetto richiedente, a prescindere dal tipo di investimento che si intende effettuare:
 - a. In caso di domande presentate da società di capitali, oltre alla documentazione sopra enucleata, è necessario produrre deliberazione dell'organo competente o apposito documento con il quale si approva il progetto, si dichiara l'impegno a realizzare il programma di investimento e si incarica il legale rappresentante o il potenziale

- beneficiario ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari.
- b. in caso di acquisto di materie prime agricole da soggetti terzi, Dichiarazione sottoscritta dal dottore commercialista, iscritto all'Albo dei revisori contabili, sia esso in qualità di presidente del collegio sindacale che come revisore unico contabile del soggetto richiedente, nominato dall'azienda per la certificazione della prevalenza delle materie prime agricole (di cui all'Allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca), provenienti da soggetti terzi rispetto al totale delle materie prime trasformate. Alla dichiarazione è resa mediante la compilazione dell'Allegato 7 Acquisto di materie prime da soggetti terzi. dovranno essere allegate le relative lettere di impegno e/o i contratti di acquisto, redatti in conformità al DL n.1 del 24/01/2012, art. 62, sottoscritti dalle parti contraenti, allegando copia dei rispettivi documenti di identità. Le lettere di impegno e/o i contratti di acquisto devono soddisfare l'intero fabbisogno sia del processo produttivo già esistente, che del processo produttivo previsto nell'istanza di finanziamento. Le copie dei contratti regolarmente registrati dovranno essere presentate unitamente alla domanda di pagamento del saldo.
- c. in caso di conferimento di materie prime agricole da parte dei soci di cooperative/consorziati, dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, riportante l'articolo dello statuto della società stessa da cui emerga l'obbligo di conferimento del prodotto agricolo primario da parte dei soci/consorziati e che tale conferimento soddisfa l'intero fabbisogno sia del processo produttivo già esistente, sia del processo produttivo previsto nell'istanza di finanziamento. La Dichiarazione è resa mediante la compilazione dell'Allegato 8 Obbligo Di Conferimento Di Materie Prime Agricole Da Parte Dei Soci Di Cooperative/Consorziati". In assenza di obbligo statutario del conferimento del prodotto agricolo primario, o in caso di non totale soddisfacimento del fabbisogno tramite conferimento, alla dichiarazione (Allegato 10 "Autodichiarazione: Assenza di obbligo di conferimento di materie prime agricole da parte dei soci di Cooperative/Consorziati o quantitativo insufficiente di prodotti tramite conferimento")) devono essere allegate le relative lettere di impegno e/o i contratti di acquisto, redatti in conformità al DI n. 1, del 24/01/2012, art. 62, sottoscritti dalle parti contraenti, relativi alle quantità non coperte dal conferimento statuario. La copia dei contratti registrati deve essere presentata unitamente alla domanda di pagamento del saldo;
- d. In caso di investimenti da realizzarsi su terreni non in proprietà, la autorizzazione alla realizzazione degli investimenti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione. Allegato 10 Autorizzazioni proprietari
- 4. Se la documentazione di cui al **comma 2 [lettere da a) a h)]** e al **comma 3 [lettere da a) a d)]** risulta mancante in tutto o in parte la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 5. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a h)] e al comma 2 [lettere da a) a d)], l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità in relazione al valore minimo di spesa ammissibile.

Articolo 9 - Documenti specifici per l'investimento da allegare alla domanda di sostegno

- 1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata a pena di inammissibilità della spesa di riferimento unitamente alla documentazione di cui ai commi precedenti, la seguente documentazione, annoverata in base alla tipologia di investimento che si intende realizzare:
 - a. Per l'acquisto di beni funzionali alla costituzione di impianti, rinvenibili nel Prezzario agricolo regionale contabilità preventiva redatta sulla base del Prezzario Agricolo di riferimento (Prezzario agricolo regionale revisionato e certificato Dicembre 2023 DGR n. 286 del 27/05/2024). In caso di ulteriori aggiornamenti del suddetto prezzario può essere utilizzata la versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - aa) La spesa riferita all'acquisto di beni aziendali non comprovata secondo la disposizione di cui alla lettera a) è dichiarata inammissibile, con esclusione di istanza di riesame;
 - b. Per l'acquisto di beni funzionali alla costituzione di impianti NON rinvenibili nei Prezzari regionali richiamati alla lettera a) alla domanda di sostegno devono essere allegati – a pena di inammissibilità – n. 3 preventivi di spesa emessi secondo la procedura informatizzata SIAN da ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, nonché per retribuire prestazioni professionali e per determinare il costo di particolari categorie di opere edili. La terna di preventivi deve essere corredata di apposito prospetto di raffronto (Allegato 11 Prospetto di raffronto preventivi), indicante per ciascuna ditta il numero progressivo e la data del rispettivo preventivo, Partita IVA/Codice fiscale, sede legale, Telefono, Fax, indirizzo mail, pagina web. Nel prospetto di raffronto deve essere indicato il preventivo scelto dal soggetto richiedente. Solo nel caso in cui il preventivo scelto dal soggetto richiedente non corrisponda a quello di importo più basso, la terna di preventivi deve essere corredata di una relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta da un tecnico qualificato e da questi sottoscritta insieme al soggetto richiedente.
 - bb) È possibile produrre un unico preventivo di spesa al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - i. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria un'attestazione del tecnico progettista in ordine all'oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti;
 - ii. in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria un'attestazione del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare;
 - iii. nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria un'attestazione del tecnico progettista in ordine all'oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare.
 - bbb) Tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità, in forma chiaramente leggibile:

- i. la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;
- ii. la data;
- iii. la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.
- c. Per gli investimenti di miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e immobili produttivi: alla domanda di sostegno devono essere allegati – a pena di inammissibilità della spesa di riferimento –:
 - i. gli elaborati progettuali;
 - ii. la dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti l'effettivo miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica;
 - iii. l'autorizzazione alla realizzazione degli investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
 - iv. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento 2024 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" (approvato con DGR 940 del 28.12.2023, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 03 del 17/01/2024, rettificata per errori materiali a stampa dalla Deliberazione n. 296 del 27.05.2024 pubblicata sul Burat Ordinario n. 23/2024 del 12/06/2024), o comunque della versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - v. nel caso di investimenti non rinvenibili nel suddetto prezzario, almeno n. 3 preventivi di spesa emessi secondo la procedura di cui al comma 1, lettere da b) a bbb).
- d. **Per gli interventi di produzione di energia per consumo aziendale:** alla domanda di sostegno devono essere allegati a pena di inammissibilità della spesa di riferimento –:
 - i. gli elaborati progettuali e la documentazione previsti dall'iter normativo autorizzatorio;
 - ii. la descrizione sintetica dell'intervento che si intende realizzare;
 - iii. l'attestazione da parte di un tecnico abilitato in ordine: al valore di dimensionamento dell'impianto ai fabbisogni aziendali;
 - iv. l'autorizzazione alla realizzazione degli investimenti di produzione di energia per il consumo aziendale rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
- v. il computo metrico formulato sulla base dell'Aggiornamento 2024 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo", (approvato con DGR 940 del 28.12.2023, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 03 del 17/01/2024, rettificata per errori materiali a stampa dalla Deliberazione n. 296 del 27.05.2024 pubblicata sul Burat Ordinario n. 23/2024 del 12/06/2024). In caso di ulteriori aggiornamenti del suddetto prezzario può

- essere utilizzata la versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- vi. nel caso di investimenti non rinvenibili nel suddetto prezzario, almeno n. 3 preventivi di spesa emessi secondo la procedura di cui al comma 1 lettere da b) a bbbb.
- e. **Per gli interventi edilizi di nuova costruzione e/o ristrutturazione**: alla domanda di sostegno devono essere allegati a pena di inammissibilità della spesa di riferimento:
- i. il progetto definitivo con i relativi allegati;
- ii. il layout e la descrizione dei processi produttivi e degli impianti;
- iii. l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi di edilizia rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare comunque in copia a corredo dell'autorizzazione;
- iv. il computo metrico estimativo analitico, relativo alle opere edili e affini propriamente dette e alle sistemazioni esterne (entrambe a misura), sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale e contenente attestazione di congruità dei prezzi sottoscritta dallo stesso tecnico. Il computo metrico va redatto, per le opere edili ed affini, sulla base del prezzario "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Le singole voci devono essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezzario.
- v. per voci di spesa relative ad opere a misura non documentabili nei Prezzari di riferimento, è ammessa la presentazione di analisi dei costi redatta da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente e almeno tre preventivi emessi da ditte autonome e in concorrenza;
- vi. la Contabilità Preventiva delle opere a misura e delle opere a preventivo, tenendo in evidenza i massimali stabiliti per le strutture aziendali riportati nel Prezzario Agricolo di riferimento (Aggiornamento 2023 approvato con DGR 286 del 27/05/2024). In caso di ulteriori aggiornamenti del suddetto prezzario può essere utilizzata la versione vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- vii. Per gli interventi di ristrutturazione, la documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status delle strutture interessate dall'intervento.
- viii. Per gli interventi edilizi già in corso alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve essere presentato un computo metrico analitico e documentazione fotografica delle opere già realizzate e una perizia giurata di un tecnico abilitato con l'individuazione delle opere da realizzare.
- f. **Per l'acquisto di terreni** solo se strettamente funzionale alla realizzazione delle operazioni e nel limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile, al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali: alla domanda di sostegno devono essere allegati a pena di inammissibilità della spesa di riferimento:
 - i. il contratto preliminare di vendita debitamente sottoscritto;

- ii. la copia del documento di identità del venditore;
- iii. una perizia di stima giurata del valore del terreno con cui si dimostri che: a. il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; b. il terreno oggetto di compravendita non è stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; c. che il terreno oggetto di acquisto è libero da gravami, ipoteche e qualsivoglia vincolo. Tale perizia deve essere sottoscritta da un tecnico terzo rispetto all'impresa e al tecnico abilitato delegato dall'impresa per la presentazione della domanda o da un organismo debitamente autorizzato quali l'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico. Non è ammesso l'acquisto terreni da coniugi e da parenti fino al secondo grado compreso e da soggetti controllati dal richiedente l'aiuto.
- g. **Per l'acquisto di fabbricati** strettamente connessi agli obiettivi dell'operazione e nel limite massimo del 10% dell'importo totale delle spese ammissibili al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali: alla domanda di sostegno devono essere allegati a pena di inammissibilità della spesa di riferimento:
 - i. il contratto preliminare di vendita debitamente sottoscritto;
 - ii. la copia del documento di identità del venditore;
 - iii. una perizia di stima giurata del valore del fabbricato con cui si dimostri che: a. il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; b. l'immobile oggetto di compravendita non è stato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; c. che il fabbricato oggetto di acquisto è libero da gravami, ipoteche e qualsivoglia vincolo. Tale perizia deve essere sottoscritta da un tecnico terzo rispetto all'impresa e al tecnico abilitato delegato dall'impresa per la presentazione della domanda o da un organismo debitamente autorizzato quali l'Agenzia delle Entrate o altro Ente Pubblico. Non è ammesso l'acquisto fabbricati da coniugi e da parenti fino al secondo grado compreso e da soggetti controllati dal richiedente l'aiuto.
- h. Per acquisto di "Impianto completo di trasformazione dell'oliva in olio", si utilizzano le tabelle standard di costi unitari UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata "Aggiornamento maggio 2022", consultabile al seguente link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22437. Per l'individuazione della fascia di riconoscimento del CS si fa riferimento alla capacità di lavorazione in Kg/h dell'impianto;
- i. Per le **spese generali**, collegate agli interventi di cui alle lettere da a) a g), che comprendono onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, è necessario produrre:
 - i. n. 3 preventivi, redatti in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;

ii. prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto sulla base **dell'Allegato 11** e sottoscritto dal richiedente.

Il valore complessivo delle spese generali NON può superare il 4% del valore di acquisto, al netto di IVA, per gli investimenti in macchinari e attrezzature, e l'8% del valore di acquisto, al netto di IVA, per gli investimenti in opere edili.

- 2. Se alla domanda di sostegno, in base alla tipologia di investimento, non è allegata in tutto o in parte la documentazione sopraindicata, viene dichiarata l'inammissibilità della spesa rispetto alla quale è accertata la carenza documentale, con eventuale inammissibilità della Domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 3. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente può richiedere chiarimenti o integrazioni fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC.
- 4. Se alla domanda di sostegno è allegata la documentazione richiesta al comma 1 [lettere da a) a h)], e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente provvede a verificare l'ammissibilità dell'investimento.

FASE 3 – Verifica di Ammissibilità dell'investimento.

La verifica di ammissibilità è di carattere sostanziale ed è tesa a verificare la sussistenza dei presupposti affinché l'investimento proposto dal soggetto richiedente sia ammesso al sostegno.

Articolo 10 – Requisiti di ammissibilità dell'investimento

- 1. Sono ammessi al sostegno gli investimenti che:
- a) perseguono le finalità specifiche dell'intervento SRD13 esplicitate all'art. 1 del Bando;
- b) sono realizzati a pena di inammissibilità della domanda nel territorio della regione Abruzzo;
- c) rispettano a pena di inammissibilità della domanda la soglia minima di € 50.000,00 di cui all'art. 3, comma 5 del Bando;
- d) rispettano i requisiti di cui all'art. 4 del bando;
- 2. Se le condizioni di ammissibilità di cui al comma 1 non risultano verificate, la domanda e/o la spesa è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 3. Se all'esito della verifica risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità dell'investimento al sostegno.
- 4. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate da un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento (CR08);
- 5. Il PSA deve essere conforme ai contenuti di cui al presente articolo, e deve essere finalizzato ad attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini ambientali, economici e sociali, come previsto nella scheda

dell'Intervento SRD13 del PSP e del CSR in conformità alle disposizioni di cui all'art. **73 e 74,** del Reg. (UE) 2021/2115.

- 6. Il Piano di Sviluppo Aziendale:
 - a) deve essere compilato, a pena di esclusione, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo informatico che sarà disponibile, su portale SIAN;
 - una volta conclusa l'operazione di cui alla lettera b), deve essere sottoscritto dal richiedente e dal tecnico compilatore e trasmesso, entro i termini previsti dal bando, unitamente alla domanda di sostegno rilasciata dal sistema SIAN;
 - c) Il Piano di Sviluppo Aziendale deve rappresentare, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti contenuti (CR08):
 - il miglioramento della redditività dell'impresa (la condizione è soddisfatta quando il Reddito Operativo dell'anno a regime post investimento è maggiore del Reddito Operativo riferito all'annualità dell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda);
 - ii. il miglioramento della competitività aziendale (valore positivo della differenza tra l'indice di bilancio ROS dell'anno a regime post investimento e il ROS riferito all'anno precedente quello di presentazione della domanda).
 - iii. la sostenibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario (la condizione è soddisfatta quando l'indice FCFE-Free Cash Flow to Equity- è positivo in tutti gli anni del periodo di investimento, e l'indice dell'anno a regime post investimento è maggiore dell'indice dell'annualità dell'anno finanziario precedente quello della presentazione della domanda);
 - iv. la fattibilità dell'investimento sotto gli aspetti tecnico-logistici del progetto nel suo insieme, desumibile dalla compilazione dell'apposita sezione del modello di BPOL (relazione descrittiva del progetto).
 - v. al Piano Aziendale deve essere allegata una relazione tecnica in cui si evidenzi l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è finalizzato, desumibile dalla compilazione dell'apposita sezione del modello di BPOL (relazione descrittiva del progetto);
- 7. Se all'esito della verifica di cui ai commi 5 e 6, il Piano di Sviluppo Aziendale non risulta redatto secondo le prescrizioni di cui al presente articolo, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 8. Se il Piano di Sviluppo Aziendale, ancorché prodotto, necessiti di perfezionamento, il Servizio può richiedere chiarimenti applicando il Soccorso istruttorio di cui alla Legge 241/90.
- 9. L'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale deve avere inizio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro 12 mesi, o 18 mesi in caso di interventi sulle strutture, dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

- 10. Se all'esito della verifica di cui ai commi 5, 6 del presente articolo il PSA risulta redatto secondo le prescrizioni di cui al presente articolo, l'Ufficio competente provvede a verificare che non sussistano le condizioni di inammissibilità dell'investimento di cui all'articolo 12.
- 11. Se all'esito della verifica di cui al comma 10, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 12, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile; l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di esclusione parziale e totale della spesa. È consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 11 – Costi ammissibili

- 1. Sono considerati ammissibili gli investimenti riferiti ad attivi materiali e/o immateriali nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
- 2. Gli investimenti devono essere indirizzati alla realizzazione delle finalità specifiche delle azioni di cui al all'articolo 1 del presente bando.
- 3. Sono considerate ammissibili al sostegno le tipologie di spesa di seguito riportate:

INVESTIMENTI MATERIALI:

- a) costruzione, acquisizione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) introduzione di tecnologie e di procedure operative e organizzative finalizzate a sviluppare prodotti di qualità e/o ad aprire nuovi mercati;
- c) introduzione di impianti e di tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo e alla qualificazione delle produzioni, anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) realizzazione e/o ammodernamento di strutture per operazioni di raccolta, ricevimento, cernita, stoccaggio, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento/imballaggio;
- e) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'unità produttiva, alle condizioni di seguito indicate:
 - i la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MW, mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di
 - 3 MWt; ii gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale.
 - iii la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 30%;

- iv la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
- v la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
- vi gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001 (CR12).
- vii La sussistenza di tali condizioni deve essere oggetto di apposita perizia sugli aspetti energetici dell'investimento redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e allegata alla domanda di sostegno.
- f) acquisto di terreni solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni. L'acquisto di terreni è consentito entro il limite del 10% dell'investimento ammissibile, al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
- g) acquisto di fabbricati solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni. L'acquisto di fabbricati è consentito entro il limite del 10% dell'investimento ammissibile, al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
- h) Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

INVESTIMENTI IMMATERIALI:

i) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autori e marchi commerciali.

SPESE GENERALI:

j) Spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%. Le spese generali, qualora connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo, sono ammissibili nel limite massimo del 8% della spesa ammissibile riferita a tali opere specifiche, al netto dell'importo relativo alle stesse spese tecniche.

Articolo 12 - Costi non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili al sostegno le spese di seguito indicate:
 - a. acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
 - b. acquisto di fabbricati per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;

- c. spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- d. spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- e. spese per l'acquisto di beni e attrezzature usate;
- f. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- g. costi relativi agli interessi passivi;
- h. investimenti non pertinenti rispetto all'azione ammissibile;
- i. interventi strutturali su particelle catastali la cui titolarità è documentata da contratti diversi rispetto a quelli di proprietà, usufrutto e affitto;
- j. interventi strutturali su particelle catastali inserite nel fascicolo aziendale per la cui esecuzione non è stata rilasciata apposita autorizzazione del proprietario (qualora diverso dal richiedente);
- k. nel caso di Leasing, i costi relativi al margine del concedente, del rifinanziamento degli interessi, le spese generali, e gli oneri assicurativi.
- I. Costi sostenuti per conformarsi alle norme unionali e nazionali in vigore.
- 2. Se sussiste una delle condizioni di inammissibilità dell'investimento di cui al comma precedente la spesa è dichiarata inammissibile con conseguente inammissibilità parziale o totale della domanda. In caso di inammissibilità totale della domanda, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
- 3. Se non sussiste alcuna delle condizioni di inammissibilità dell'investimento o in caso di inammissibilità parziale, l'Ufficio competente provvede a svolgere la valutazione di merito.

FASE 4 – Valutazione di MERITO.

La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del progetto di sviluppo aziendale posto a base della domanda sostegno.

Articolo 13 - Criteri di selezione per il sostegno a fondo perduto (Intervento SRD13)

- 1. I criteri di selezione adottati per l'attuazione dell'intervento SRD13 di cui al presente bando sono riportati nella tabella che segue.
- 2. Ai fini della valorizzazione del punteggio auto attribuito è necessario, a pena di inammissibilità, compilare correttamente l'apposito Allegato 13 (Quadro riepilogativo punteggio autoattribuito ed allegare la documentazione probatoria a suffragio del punteggio richiesto.

Principi di Selezione	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri Di selezione
01 - Finalità Specifiche perseguite dagli investimenti	1.1 Investimenti connessi alla valorizzazione delle filiere corte	10	 100%: l'investimento sviluppa integrazioni col contesto produttivo locale in termini di attivazione/rafforzamento di filiere corte, come specificato nel bando; 0: assenza del requisito.
02 - Localizzazione territoriale degli investimenti	2.1 Investimenti realizzati da aziende localizzate in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013) e 72 del Reg. (UE) 2115/2021	15	 100%: investimento localizzato in una delle aree soggette a vincolo; 0: Assenza del requisito.
03 - Caratteristiche Del soggetto richiedente	3.1 Certificazioni di processo/prodotto, energetiche, sistemi volontari di certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazioni etiche già in possesso dell'impresa richiedente al momento della presentazione del progetto	10	 100%: possesso del requisito"; 0: assenza del requisito.

04 – Collegamento con altri interventi del CSR	4.1 Il richiedente è partner del Gruppo di Cooperazione costituito o costituendo che ha presentato domanda di adesione al bando SRG09 "Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare"	5	 100%: Presenza del requisito; 0: Assenza del requisito.
05 - Caratteristiche del progetto di investimento	5.1 Investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale	30	 100% a investimenti finalizzati ad almeno 5 dei seguenti interventi: A. alla produzione di energia per autoconsumo da scarti di lavorazione o reflui (escluse le colture dedicate); B. al recupero per non meno del 50% dell'energia termica prodotta da impianto di cogenerazione; C. al collegamento dell'impianto energetico aziendale a reti intelligenti (smart-grid); D. al risparmio energetico attraverso l'efficientamento degli impianti produttivi; E. al risparmio energetico attraverso l'efficientamento degli edifici (isolamento termico degli edifici, razionalizzazione, e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento); F. costruzione con materiali ecosostenibili con una quota di almeno il 20% rispetto al costo totale; G. riutilizzazione/trattamento e/o riciclo dell'acqua nell'azienda. 75% a investimenti finalizzati ad almeno 4 degli interventi di cui

		 50% a investimenti finalizzati ad almeno 3 degli interventi di cui alle lettere da A a G 25% a investimenti finalizzati ad almeno 2 degli interventi di cui alle lettere da A a G 10% a investimenti finalizzati ad almeno 1 degli interventi di cui alle lettere da A a G.
5.2 Riduzione dell'impatto ambientale del progetto: riconversione degli spazi e recupero/migliorament o di strutture preesistenti per la produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili	15	 100%: Presenza del requisito; 0: Assenza del requisito.
5.3 Riduzione dell'impatto ambientale della catena del valore: acquisto della materia prima da trasformare da fornitori regionali secondo quanto previsto dall'Avviso	15	 100%: acquisto superiore al 75% di materia prima da produttori regionali (Abruzzo) 50%: acquisto superiore o uguale all'1% e inferiore o uguale al 75% di materia prima da produttori regionali (Abruzzo). 0%: Assenza del requisito.

- 3. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.
- 4. La soglia minima del punteggio è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.
- 5. Il progetto presentato a suffragio della domanda di sostegno è idoneo se consegue almeno la soglia minima di punteggio di cui al comma 4.
- 6. L'ammissione al sostegno avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 13.
- 7. In caso di parità di punteggio è data preferenza, in ordine:
 - a. a imprese il cui legale rappresentante è una donna;
 - b. a imprese il cui legale rappresentante è il più giovane anagraficamente.

Articolo 14 - Criteri di selezione per l'accesso al prestito a tasso zero erogato dal Fondo di rotazione (Intervento SRD19)

Principi di Selezione	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
2. Localizzazione territoriale degli investimenti	2.1 Investimenti realizzati da aziende localizzate prevalentemente in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013) e 72 del Reg. (UE) 2115/2021	15	 100% presenza del Requisito; 0: assenza del requisito.
03 - Caratteristiche del soggetto richiedente	3.1 Dimensioni aziendali	15	 100%: Domanda di sostegno presentata da impresa che detiene, alla data di presentazione della domanda di sostegno, una dimensione economica, espressa in termini di fatturato non superiore a € 1.000.000,00 0: assenza del requisito.
	3.2 Il richiedente non ha usufruito di contribuiti pubblici sulla misura 4.2 del PSR 2014/2022 e sull'intervento SRD13 del CSR Abruzzo 2023/2027.	10	100%: presenza del requisito;0: assenza del requisito

- 1. L'ammissione al sostegno avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 13.
- 2. A parità di punteggio sarà data priorità alle domande presentate da donne.

Articolo 15 - Valorizzazione dell'investimento

- 1. La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e autodichiarato da parte del soggetto richiedente nello specifico **allegato 12** .
- 2. L'Ufficio competente non riconosce alcun punteggio per i criteri non documentati o per punteggi non auto-attribuiti.

- 3. Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, l'Ufficio competente può richiedere chiarimenti o integrazioni fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC.
- 4. Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
- 5. Qualora la verifica determini la rettifica del punteggio e quest'ultimo non consenta alla domanda di raggiungere il punteggio minimo, la stessa è dichiarata inammissibile.
- 6. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa solo in caso di errori palesi e, qualora avvenga successivamente alla chiusura bando, il richiedente deve provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Articolo 16 - Riesame

- 1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del contributo e/o del punteggio auto-attribuito, di cui, rispettivamente, all'articolo 10 comma 11 e all'articolo 15, comma 4;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio o dell'inammissibilità dell'investimento.
- 2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata all'Ufficio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it .

Articolo 17 - Graduatoria

- 1. Il Servizio Competitività Agricoltura approva due graduatorie:
 - a. una graduatoria contenente le domande ammissibili ordinate secondo i criteri di selezione di cui all'articolo **13**;
 - b. una ulteriore graduatoria delle domande di sostegno potenzialmente selezionabili anche per l'accesso al prestito, avendone fatto richiesta, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 14.
- 2. Il Servizio Competitività Agricoltura provvede a trasmettere le graduatorie di cui al comma 1 al soggetto gestore del Fondo di Rotazione/FIRA SPA il quale provvede a:
 - a. valutare le domande inserite in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 1, lett. a) al fine di verificarne l'ammissibilità, in termini di sostenibilità economicofinanziaria delle operazioni, a meno che tale verifica non sia già stata effettuata dalla Regione Abruzzo;
 - b. determinare per ciascuna di esse l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dell'aiuto concesso tramite lo strumento finanziario in funzione del valore del tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea e sue ss.mm.ii.;

- c. determinare, sulla base delle verifiche di cui ai commi precedenti, le domande di sostegno finanziabili, alle quali può quindi essere concesso l'accesso allo strumento finanziario sulla base delle risorse disponibili del Fondo;
- d. trasmettere al Servizio Competitività Agricoltura l'elenco delle operazioni finanziabili a valere sullo strumento finanziario.
- 3. Il Servizio Competitività Agricoltura provvede ad integrare la graduatoria di cui al comma 1, lett. a) con l'indicazione degli importi del sostegno concedibili a ciascun beneficiario sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e di ESL sul prestito a tasso zero.
- 4. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito istituzionale della Regione (Amministrazione Trasparente e sezione Agricoltura) con valore di notifica *erga omnes*.
- 5. In caso di insufficienza di risorse del Fondo di Rotazione è assegnato il termine di 15 giorni al richiedente per dimostrare la capacità di sostenere l'investimento anche in assenza dello strumento finanziario attraverso la presentazione del documento **Allegato 14**.
- 6. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
- 7. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, l'Ufficio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 18 – Documentazione da produrre prima del provvedimento di concessione

- I soggetti che risultano utilmente collocati nella graduatoria definitiva, ai fini della concessione del sostegno, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la documentazione seguente;
 - a) nel caso di investimenti già realizzati, autocertificazione del Direttore Lavori o del Committente, attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati;
 - autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 (antimafia) da rendere sulla base dell'All._13 _Dichiarazioni per richiesta comunicazione/informazione antimafia;
 - c) autodichiarazione relativa all'insussistenza di procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, contenente, altresì, le informazioni relative alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario.
- 2. Nel provvedimento di concessione del contributo sono indicati:
 - numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - codice unico di progetto (C.U.P.);
 - Codici RNA (CAR e COR) nel caso in cui l'operazione rientri nel campo di applicazione degli aiuti di stato;

- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- partita IVA (C.U.A.A.);
- spesa ammessa;
- contributo concesso;
- la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.
- 3. Il Provvedimento di concessione è subordinato alla verifica positiva:
 - dell'assenza attivazione / ricorso alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE)
 - 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b) della clausola del c.d. Pantouflage;
 - c) Insussistenza di irregolarità presso le banche dati INPS e BDNA.
- 4. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 23 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
 - 5. L'Ufficio competente, tramite PEC, invia al beneficiario il provvedimento di concessione.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Articolo 19 - Avvio e attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale

- 1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere avviato entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso; come stabilito all'art. 4, comma 1 del presente Bando, l'intervento può essere avviato dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023. Non rientrano tra le spese eleggibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
- 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Aziendale. L'avvio dei lavori è documentato attraverso la dichiarazione di cui All. 15_Avvio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e supportata da almeno uno dei documenti di seguito indicati e da copia fotostatica fronte retro del documento di identità del richiedente in corso di validità:
 - a) fatture di acquisto o dei documenti di trasporto (DDT), e dei documenti di pagamento;

- b) caparra confirmatoria;
- c) contratto di fornitura;
- d) registrazione di eventuali contratti di affitto, di acquisto o compromesso di acquisto.
- 3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, si procede a dichiarare la decadenza automatica dal beneficio.
- 4. Il beneficiario deve concludere l'attuazione degli investimenti entro **12 mesi o 18 mesi** in caso di interventi sulle strutture, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici.
- 5. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Aziendale, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla erogazione del saldo.
- 6. Entro 3 mesi o 9 mesi per gli interventi strutturali, dall'avvio del Piano, il beneficiario trasmette all'Ufficio Sostegno Investimenti aziende Agroindustriali e all'Ufficio Coordinamento Aiuti di Stato del Dipartimento Agricoltura, agli indirizzi indicati nell'art. 37, i dati relativi all'avanzamento finanziario del Piano aziendale. I dati di monitoraggio fisico sono comunicati in occasione della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 20 - Variante

- 1. Il soggetto Beneficiario può richiedere, dopo la concessione, una sola variante (nel novero sono comprese le domande di variante rigettate a seguito di istruttoria) debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.
- 2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano aziendale e relativa agli investimenti, ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi.
- 3. La richiesta di variante deve essere presentata entro novanta (90) giorni antecedenti il termine ultimo per la conclusione del Piano Aziendale e non può esservi data attuazione se non previa autorizzazione da parte dal competente Ufficio.
- 4. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di sostegno e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio entro il mese successivo alla notifica del provvedimento di concessione. La variante per cambio beneficiario può essere presentata solo a seguito del provvedimento di concessione.
- 5. La richiesta di variante deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - a) una relazione esplicativa, datata e firmata dal beneficiario, contenente le motivazioni e la dettagliata descrizione della variante;
 - b) dichiarazione del beneficiario che i lavori oggetto di variante non siano stati avviati precedentemente alla richiesta di autorizzazione medesima;
 - c) quadro comparativo delle opere ammesse a concessione e di quelle di variante;

- d) Contabilità delle opere redatta secondo le modalità previste all'articolo 8;
- e) nuovo Piano Aziendale modificato a seguito della variante proposta.
- 6. Sono considerate in ogni caso varianti da approvare preventivamente:
 - a) cambio di sede dell'investimento;
 - b) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - c) modifica della tipologia di opere approvate;
 - d) cambio di beneficiario per cambio denominazione dell'impresa, cessione dell'azienda parziale o totale (tale tipo di variante non viene conteggiata nel numero di varianti ammissibili).
- 7. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
- 8. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
- 9. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari ad un importo inferiore al **70%** di quella originariamente ammessa.
- 10. Se la revisione del progetto proposta con la domanda di variante comporta una modifica del punteggio assegnato, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda tra le finanziabili.
- 11. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente al Servizio concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
- 12. Non costituiscono in ogni caso variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità dell'intervento presentato, **l'"adattamento tecnico"** consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti inizialmente con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente proposti; nonché "adeguamenti non sostanziali" e coerenti con gli investimenti approvati. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
- 13. La domanda di variante deve essere compilata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e successivamente trasmessa via PEC al seguente indirizzo: dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
- 14. Alla domanda di variante, sottoscritta digitalmente, deve essere allegata tutta la documentazione sopra riportata.
- 15. Il Servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, procede all'approvazione dell'esito istruttorio della variante ed invia tramite PEC al beneficiario il relativo provvedimento.
- 16. Una volta approvata la variante, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

- 17. Restano confermate le procedure previste per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.
- 18. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto la richiesta di Variante per "Cambio Beneficiario" deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi del subentrante.

Articolo 21 - Proroga

- 1. Fermo restante il termine perentorio del **30/06/2029** per la conclusione di tutte le operazioni finanziate a valere sul CSR Abruzzo, il beneficiario, per la realizzazione dell'intervento, può richiedere, per ragioni oggettive e debitamente comprovate, una sola proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale, per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate).
- 2. La domanda di proroga deve essere inoltrata all'Ufficio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it prima della scadenza dei relativi termini di avvio e conclusione degli investimenti. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.
- 3. La domanda di proroga può avere a oggetto alternativamente la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
- 4. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 2.

Articolo 22 – Domanda di pagamento

- 1. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipazione pari al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
 - b. acconti per avanzamenti successivi (SAL);
 - c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
- Il beneficiario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, deve presentare una domanda di pagamento dell'anticipazione pari al 50% del contributo totale concesso dietro presentazione di polizza fidejussoria.
- 3. In caso di anticipazione erogata, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che l'eventuale sommatoria delle somme erogate, non ecceda il limite massimo dell'80% del contributo concesso.
- 4. In alternativa, all'anticipazione di cui al comma 2, sempre entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario può presentare domanda di pagamento di un acconto, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari alla predetta anticipazione.
- 5. Allo scopo di favorire l'avanzamento finanziario del Programma e ridurre le difficoltà di accesso al credito e al sistema delle garanzie, si prevede l'erogabilità di acconti proponibili ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 10% dell'importo totale del contributo concesso.

- 6. La presentazione della domanda di pagamento del SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
- 7. Il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutti gli investimenti nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dell'operazione. Decorso inutilmente detto termine, l'Ufficio competente provvede ad applicare le sanzioni (riduzioni/esclusioni) ai sensi di quanto disposto nell'Allegato I delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" del CSR Abruzzo approvate dall'AdG regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024.
- 8. L'iniziativa si può ritenere positivamente conclusa quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e la spesa documentata non sia inferiore al **70**% della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che la diminuzione non dipenda da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulti interamente realizzato.
- 9. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte del Servizio Competente, è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, riguardo a:
 - a. assenza attivazione / ricorso alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - b. regolarità contributiva (DURC) o per le ditte non assuntrici di manodopera Attestazione di regolarità contributiva;
 - c. esito positivo della informazione Antimafia rilasciata dalla competente Prefettura.
- 10. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:
 - a. risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nella concessione;
 - b. rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti in essa.
- 11. In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:
 - a. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c. verificabile e controllabile;
 - d. legittima e contabilizzata.
- 12. Alle domande di pagamento, compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) disponibile all'indirizzo www.sian.it, deve essere allegata, secondo la casistica, tutta la documentazione riportata ai successivi articoli 23, 24 e 25.
- 13. È esclusa in ogni caso, la consegna a mano, anche con riferimento ad eventuale documentazione integrativa/esplicativa.

Articolo 23 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione

1. La domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata all'art. 19;
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alle soglie previste dalla normativa antimafia, autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.

Articolo 24 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento dell'acconto

- 1. La domanda di pagamento dell'acconto deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. Permesso di costruire o provvedimento conclusivo;
 - Attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 138/96 se non ricompreso nel permesso di costruire o nel provvedimento conclusivo;
 - c. Dichiarazione di avvenuta presentazione ai Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio o autodichiarazione del progettista che l'opera non è soggetta alla normativa antincendio;
 - d. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli interventi realizzati in economia direttamente dall'imprenditore, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
 - e. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
 - f. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili;
 - g. Affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo;
 - h. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
 - i. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
 - j. Copia delle fatture con le diciture riguardanti l'identificativo del bando e il CUP. Per le fatture elettroniche produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Per le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportato solo l'identificativo del bando: "Fondo FEASR CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD13". Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un

- documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammissibili ai fini del pagamento.
- k. Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
- I. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - l.1) che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - I.2) che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- m. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - m.1) che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; m.2) che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - m.3) che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
- n. Elenco dei documenti giustificativi di spesa come da **All. 16_Modello Elenco** giustificativi di spesa
- o. Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- p. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- q. Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D.lgs. 81 /2008;
- r. Le copie di tutti gli atti relativi alle procedure selettive attivate, nonché dei contratti sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i, nel caso di presentazione del primo SAL in alternativa alla richiesta di pagamento dell'anticipazione;
- s. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

Articolo 25 - Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo

- 1. La domanda di pagamento del saldo deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. Relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il

- perseguimento degli obiettivi. La relazione deve inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.
- b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori;
- c. Consuntivo dei lavori eseguiti che ricomprenda le opere a misura, gli acquisti le macchine e le attrezzature nonché le spese generali;
- d. Relazione sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei Lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia previsti dal bando;
- e. Disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- f. Layout dei processi di lavorazione realizzati;
- g. Certificato di agibilità;
- h. Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
- i. Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
- j. Certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- k. Certificazione di collaudo dei sistemi produttivi e di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli ospiti e al personale;
- I. Copia delle fatture con le diciture riguardanti l'identificativo del bando e il CUP. Per le fatture elettroniche produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Per le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportato solo l'identificativo del bando: "Fondo FEASR CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD13". Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento.
- m. Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e per le forniture che le stesse sono nuove di fabbrica;
- n. Estratto conto con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- o. Dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.
- p. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei Lavori attesta:
 - p.1) che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - p.2) che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
- q. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:

- q.1) che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito; q.2) che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
- q.3) che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- r. Elenco dei documenti giustificativi di spesa (**All.16**_Modello Elenco giustificativi di spesa);
- s. Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (**All. 17**_Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni);
- t. dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal CSR, secondo lo schema in All. 18 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti di cumulabilità del sostegno con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale;
- u. Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
- v. Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
- w. Eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;
- x. Documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a, del D.lgs. 81 /2008;
- y. Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

Articolo 26 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo

- 1. L'istruttoria delle domande di pagamento dell'anticipazione del contributo prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.
- 2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio procede a inviare RAC (Richieste di azioni correttive) necessarie per l'evidenza del controllo e assegna un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la consegna della documentazione stessa.
- 3. A seguito di accertata regolarità della documentazione e proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, il Servizio, procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'anticipazione, predispone le check-list e trasmette gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e, inoltre, provvede a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione tramite PEC.
- 4. Una volta definita la procedura, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.

Articolo 27 - Autorizzazione della domanda di pagamento dell'acconto e del saldo del contributo

- 1. L'istruttoria delle domande di acconto/saldo del contributo prevede una fase di verifica dell'ammissibilità dell'istanza, tesa ad accertare la completezza documentale.
- 2. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio procede a inviare RAC (Richieste di azioni correttive) necessarie per l'evidenza del controllo e assegna un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la consegna della documentazione stessa.
- 3. A seguito di accertata regolarità della documentazione e proceduto alle verifiche di legge in materia contributiva e, se del caso, antimafia, viene effettuata, da parte della struttura competente, anche una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (visita in situ) per verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo.
- 4. La struttura competente per l'istruttoria procede alla redazione del verbale di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo.
- 5. Una volta concluso il controllo amministrativo, sul sistema viene registrata la chiusura di tale fase.
- 6. La struttura competente elabora gli Elenchi di Liquidazione e adotta il provvedimento di liquidazione notificandolo alle ditte, tramite PEC.
- 7. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all'istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione.

Articolo 28 - Vincoli di inalienabilità e destinazione

- 1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso" nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
- 2. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale.
- 3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall'amministrazione regionale.
- 4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascia il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

Articolo 29 - Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

- 2. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
- 3. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo antecedente al subentro; b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
- 4. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
- 5. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Articolo 30 - Motivi di Decadenza dal beneficio

- 1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
 - a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli che comportano la decadenza;
 - b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, fatto salvo i casi di economia di spesa per progetti interamente realizzati;
 - e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
 - f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
 - g) mancata realizzazione dell'intervento;
 - h) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione o della domanda di pagamento del primo acconto, prevista in alternativa;
 - i) esito negativo della procedura di rilascio del DURC;
 - esito sfavorevole della procedura di rilascio della certificazione "antimafia";
 - k) accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - rinuncia da parte del beneficiario;
 - m) il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 59, c. 5 del reg. (UE) 2021/2116.
- 2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
- 3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della

- Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.
- 4. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Articolo 31 – Motivi di Revoca del beneficio

- 1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) Accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
 - e) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
 - f) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
- 2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
 - a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, da servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b) seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
- 3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
- 4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera f).
- 5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
- 6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 32 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2016 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;

- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
- 2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati e corredati della documentazione probante all'Ufficio competente, entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
- 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 59, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2116, nonché dall'art. 1, c.3 del D. Lgs. N. 42 del 17 marzo 2023.

Articolo 33 - Errori palesi

- 1. I soggetti interessati possono presentare una comunicazione di correzione di uno o più errori palesi.
- 2. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio competente o dell'Organismo Pagatore.
- 3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio competente su richiesta del beneficiario.

Articolo 34 – Motivi di Riduzione del beneficio

- 1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:
 - a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
 - b) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
 - c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

Articolo 35 - Controlli

- 1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
- 2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel D. Lgs. N. 42 del 17 marzo 2023.

- 3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
- 4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
- 5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Articolo 36 - Riduzioni e Sanzioni

1. In caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR si applicano le sanzioni e riduzioni di cui all'Allegato I delle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" del CSR Abruzzo approvate dall'AdG regionale con Determinazione n. DPD/225 del 23/07/2024 nonché quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 37 - Impugnative

- 1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
 - a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
 - c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 38 - Strutture competenti

- 1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a. l'Autorità di Gestione Regionale (AdG) è individuata nel direttore del Dipartimento Agricoltura DPD;
 - b. Responsabile del Procedimento è il dirigente protempore del Servizio Competitività Agricoltura;
 - c. l'Ufficio competente allo svolgimento delle attività istruttorie è l'Ufficio Sostegno Investimenti aziende agroindustriali;
 - d. competente alle attività di monitoraggio è l'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato del Dipartimento Agricoltura, PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it

Articolo 39 - Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività Agricoltura -DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.

2. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e nella Sezione dedicata al Bando.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Normativa di Riferimento

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
- 2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni è attuato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
- 3. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.
- 4. Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'AdG regionale, per quanto non specificatamente indicato nel presente Bando in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nel cap. 4 del PSP.

Articolo 41- Trattamento dei dati personali

- 1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio DPD 018 presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
- 2. Si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali inclusa nel presente bando (Trattamento dati personali Appendice B).

Articolo 42 – Impegni ed obblighi del beneficiario

- 1. Fermo restando quanto in precedenza previsto, il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) conservare separatamente tutta la documentazione relativa probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla erogazione del saldo;
 - b) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - c) trasmettere entro le scadenze previste nell'art. 18, comma 7 le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio;
- 2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021. Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto a:

- a. indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con il fondo FEASR;
- b. assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale;
- c. collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.
- 3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto della domanda di sostegno finanziata, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l'indicazione "Fondo FEASR CSR Regione Abruzzo 2023-2027, Intervento SRD13" oltre che il CUP.
- 4. Il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
 - i. bonifico bancario o ricevuta bancaria (RIBA) indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - ii. assegno circolare o bancario non trasferibile; iii. Carta di credito e/o bancomat;
 - iv. bollettino postale indicando nella causale i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il CUP;
 - v. MAV;
 - vi. F24 a condizione che in sede di rendicontazione sia fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- 5. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).
- 6. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti o tramite carte prepagate.
- 7. Il beneficiario si impegna altresì a realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.
- 8. Al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata o conferita da soggetti terzi, provenga, per una quantità superiore 50% del totale di materia prima trasformata, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, per un numero minimo di **3 anni**.

Articolo 43 - Rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato

1. Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato (TFUE), in prodotti non compresi nello stesso e che esulano dall'ambito di

- applicazione dell'articolo 42 dello stesso Trattato, il sostegno è concesso ed erogato in conformità al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
- 2. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare:
 - a. gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - b. è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831;
 - c. ai sensi della Legge 234/2012 l'aiuto individuale, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 3. Per le operazioni rientranti nel campo di applicazione degli aiuti di stato, prima dell'adozione dell'atto di concessione del sostegno sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), specifiche verifiche in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).
- 4. L'Autorità di Gestione del CSR 2023-2027 per il tramite dell'Ufficio Monitoraggio e Coordinamento Aiuti di Stato procede alla registrazione del regime di aiuto da effettuarsi al più tardi prima della concessione degli aiuti individuali.
- 5. La registrazione del regime sul RNA è certificata dal rilascio del "Codice Aiuto RNA-CAR".
- 6. Il Servizio Competitività Agricoltura procederà invece ad effettuare la registrazione dell'aiuto individuale a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, certificata dal rilascio del "Codice Concessione RNA-COR".
- 7. Prima della registrazione dell'aiuto individuale, il Servizio Competitività Agricoltura procede all'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti attraverso l'acquisizione tramite RNA delle seguenti Visure:
 - a. "Visura Aiuti" che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
 - b. "Visura aiuti de minimis" che identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei tre anni precedenti al soggetto beneficiario, a livello di impresa unica.

Articolo 44 - Definizioni

Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.

- 1. Piano Strategico della PAC (PSP): strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale.
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): strumento attuativo a livello
 regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da
 attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione
 dei principi di selezione.
- 3. **Intervento:** strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando;

- 4. **Beneficiario:** in relazione al presente Intervento si intende l'impresa che riceve l'aiuto;
- 5. **Operazione:** ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal CSR nell'ambito del Piano Strategico della PAC dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;
- 6. **Condizioni di ammissibilità:** Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dagli Enti beneficiari per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico.
- 7. **Domanda di sostegno:** la domanda presentata dall'Ente proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.
- 8. **Domanda di pagamento:** la domanda presentata dall'Ente beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori SAL) o di saldo finale.
- 9. **Fascicolo aziendale:** strumento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).
- 10. **Prodotti primari**: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.
- 11. **Prodotti agricoli**: i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il cui elenco analitico è quello riportato nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli).
- 12. **Attività Prevalente**: è quell'attività relativa al Codice ATECO registrato in visura camerale come prevalente ai fini IVA.
- 13. **Produzione primaria**: si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.
- 14. **Trasformazione di prodotti agricoli**: processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto a un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta: *il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività* realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
- 15. Commercializzazione di prodotti agricoli. Detenzione o esposizione di un prodotto agricolo, animale o vegetale allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.
- 16. **Irricevibilità:** la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.
- 17. **Inammissibilità:** la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;

- 18. **Improcedibilità:** la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette nei termini imposti dal procedimento il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti).
- 19. **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo. Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento; Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.
- 20. **BDN**: banca dati nazionale Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004
- 21. **CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- 22. SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

accesso ai documenti amministrativi";

23. **CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE**: data entro la quale si è completata la realizzazione fisica (es. collaudo, consegna, fine lavori...) e finanziaria (tutti i pagamenti sono stati quietanzati) dell'operazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

☐ Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre

□ DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del

2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;

"Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027";

□ DGR n. 104 del 15/02/2024 "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "Versione 2".

Appendici:

- A. Zonizzazione
- B. Informativa dati personali

Allegati editabili domanda di sostegno:

Allegato 1 – Dichiarazione doppio finanziamento

Allegato 2 - Cause di esclusione dal Bando

Allegato 3 – Dichiarazione di impegno

Allegato 4 - Requisiti soggettivi

Allegato 5 – Intensità del Sostegno, Adesione al Prestito Agevolato

Allegato 6 - Impegno delle risorse

Allegato 7 – Acquisto di Materie Prime Agricole da Soggetti Terzi

Allegato 8 – Obbligo di conferimento di materie prime agricole da parte dei soci di cooperative/consorziati

Allegato 9 – Assenza di obbligo di conferimento di materie prime agricole da parte dei soci di

Cooperative/Consorziati o quantitativo insufficiente di prodotti tramite conferimento

Allegato 10 – Autorizzazione realizzazione lavori su terreni non in proprietà

Allegato 11 - Fac-simile del prospetto di raffronto preventivi

Allegato 12: Quadro riepilogativo punteggio auto attribuito

Allegato 13 –Dichiarazioni per richiesta comunicazione/ informazione antimafia

Allegato 14 - Affidabilità bancaria

Allegati editabili domanda di pagamento (da prodursi ai fini del provvedimento di concessione e per le domande di pagamento):

Allegato 15 – Dichiarazione inizio lavori

Allegato 16 - Giustificativi di spesa

Allegato 17 – Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni

Allegato 18 - Dichiarazione cumulo aiuti